



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Dipartimento Tecnico – Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente

Servizio Ecologia e Tutela Ambientale

Fossano, lì 12/09/2014

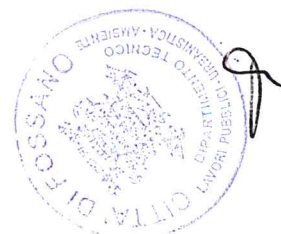
Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Proponente: Amministrazione Comunale di Fossano. Procedente: Servizio Gestione Territorio del Comune di Fossano. Proposta di Variante Parziale 11 al P.R.G.C. vigente. Provvedimento di esclusione.

I sottoscritti CAVALIERE Arch. Andrea, BARRA Arch. Sergio e BAUDUCCO Dott. Flavio, costituenti l'Organo Tecnico del Comune di Fossano istituito con Deliberazione di Giunta n. 182 del 06.06.2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica;

Premesso che:

in data 18/07/2014 prot. 22464 veniva avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica della **Proposta di Variante Parziale 11 al P.R.G.C. vigente. Proponente: Amministrazione Comunale di Fossano. Procedente: Servizio Gestione Territorio del Comune di Fossano**, da concludersi entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ossia entro il 15/10/2014;

- il Proponente è l'Amministrazione Comunale di Fossano;
- l'Autorità Procedente è il Servizio Gestione Territorio del Comune di Fossano;
- la documentazione esaminata nel corso delle attività istruttorie è la seguente:
 - a) Documentazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS trasmessa dall'Autorità Procedente in data 17/07/2014 e acclarata al protocollo del Comune di Fossano al numero 22342;
- sono stati individuati i seguenti soggetti da consultare, competenti in materia ambientale o comunque portatori di interessi:
 - A.R.P.A. Piemonte - Area Funzionale Tecnica
 - Provincia di Cuneo - Servizio Tutela del Territorio
 - A.S.L. CN 1 S.I.S.P.



Dato atto che:

- in data 01/08/2014 si è svolta presso il Comune di Fossano una Conferenza dei Servizi convocata per la raccolta dei pareri in merito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS;
- sono pervenuti in fase procedimentale i seguenti pareri:
 - A) Parere in data 20/08/2014, prot. 69426, pervenuto in data 21/08/2014 e acclarato al prot. 26083 del Comune di Fossano da parte di ARPA Piemonte;
 - B) Parere in data 12/08/2014, prot. 80199, pervenuto in data 13/08/2014 e acclarato al prot. 25440 del Comune di Fossano da parte della Provincia di Cuneo;
 - C) Parere in data 02/09/2014, prot. 84533, pervenuto in data 02/09/2014 e acclarato al prot. 26964 del Comune di Fossano da parte di ASL CN1 SISP;
- decorsi 30 giorni dalla richiesta, a mente dell'art. 12 c. 2 del D. Lgs. 152/2006 non sono pervenuti ulteriori pareri e non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- in data 12/09/2014 si è riunito l'Organo Tecnico per formulare i rilievi del caso anche alla luce della documentazione e dei pareri pervenuti;

Visti:

- i pareri e le controdeduzioni pervenute da parte dei soggetti individuati aventi competenze ambientali in premessa citati;
- il verbale della Conferenza dei Servizi in data 01/08/2014;
- il verbale della riunione dell'Organo Tecnico in data 12/09/2014;

Tutto ciò premesso e dedotto,

OSSERVA

che la variante parziale 11 in esame è di tipo normativo, funzionale a consentire la realizzazione di un fabbricato industriale con altezza pari a 18 metri in un'area produttiva (comparto "capoluogo - via del Santuario") ove l'altezza massima consentita è, ad oggi, pari a 12 metri. Sono da esaminarsi gli aspetti urbanistici e paesaggistici relativi alla modifica dell'altezza massima consentita in quanto tutti gli aspetti connessi agli altri comparti ambientali interessati dalla mera realizzazione dell'impianto industriale sono stati esaminati nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VAS inerente il PEC 63. A tal proposito, si osserva che l'art. 53 del P.R.G.C. nei parametri di cui al c. 3 evidenzia una improprietà di termini in relazione al richiamo ad una "volumetria massima realizzabile" laddove si ritiene presumibile intendere la "superficie utile lorda" in quanto nelle singole schede si richiamano gli indici di utilizzazione territoriale. Nella scheda sottoposta a variante va dunque effettuata tale correzione. Si rimanda ai proponenti la variante l'opportunità di estendere tale precisazione al dettato dell'intero articolo

Ciò premesso, l'esame documentale permette di ritenere che la variante comporta effetti sul paesaggio che è possibile mitigare tramite specifiche prescrizioni tra cui l'Organo Tecnico sottolinea la seguente:

dovranno essere valutate ed adottate adeguate soluzioni estetiche e cromatiche improntate all'armonizzazione del fabbricato nel paesaggio. A tal proposito si prescrive che i progetti attuativi della Variante prevedano la predisposizione di uno specifico elaborato contenente la proposta di inserimento paesaggistico (in cui siano comprensibili visuali, forme e colori in rapporto ai diversi punti di vista delle opere previste).

PERTANTO RITIENE

che la *Proposta di Variante Parziale 11 al P.R.G.C. vigente* **non debba essere sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica** ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 4/2008 e della D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008, in quanto, con riferimento ai criteri di cui all'allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come definiti all'allegato 1 del D.Lgs. 4/2008:

- il piano non determina impatti di rilievo sul comparto ambientale e le criticità che potrebbero evidenziarsi a livello paesaggistico possono essere compensate adottando le raccomandazioni e prescrizioni elaborate in sede di verifica di assoggettabilità;
- i soggetti interessati ai fini ambientali che hanno espresso parere nel corso della procedura sono concordi nell'esclusione del piano dalla fase di Valutazione in quanto anche essi ritengono non sussistere criticità ambientali di rilievo tale da renderla necessaria.

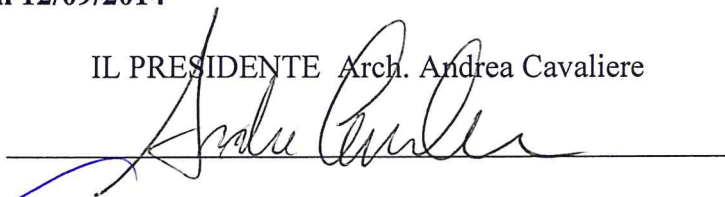
L'esclusione dalla VAS comporta l'integrazione dei suggerimenti e delle prescrizioni evidenziate nei seguenti allegati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- A) parere in data 20/08/2014, prot. 69426, pervenuto in data 21/08/2014 e acclarato al prot. 26083 del Comune di Fossano da parte di ARPA Piemonte;
- B) parere in data 12/08/2014, prot. 80199, pervenuto in data 13/08/2014 e acclarato al prot. 25440 del Comune di Fossano da parte della Provincia di Cuneo;
- C) parere in data 02/09/2014, prot. 84533, pervenuto in data 02/09/2014 e acclarato al prot. 26964 del Comune di Fossano da parte di ASL CN1 SISP;

nonché di quanto evidenziato direttamente dall'Organo Tecnico nell'ambito del presente parere.

Fossano, lì 12/09/2014

IL PRESIDENTE Arch. Andrea Cavaliere



IL COMPONENTE Arch. Sergio Barra



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Flavio Bauducco



Inviato via PEC
fossano@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. 69626

Cuneo, 20/08/2014

Spett.le Comune di Fossano

Riferimento prot. Comune di Fossano. 22464 del 18/07/2014; Prot. Arpa n 60277 del 18/07/2014

OGGETTO: VP11 al PRGC del Comune di Fossano - Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 4 del 2008.

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, in merito alla variante in oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

MB/AG/ag

Il Responsabile del
Dipartimento Provinciale di Cuneo
Dott. Silvio Cagliero
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE VICARIO
D.ssa *Clelia* TENTINDO
Clelia Tentindo

Il Funzionario Istruttore:
Dott. ssa Anna Maria Gaggino
tel. 0171329271 – email: g.gaggino@arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento provinciale della Provincia di Cuneo"
 Struttura Semplice Attività Istituzionali di Produzione

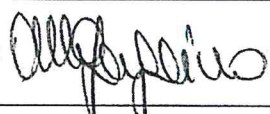
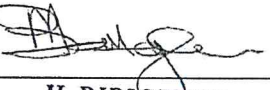
OGGETTO:

Comune di Fossano – Verifica di assoggettabilità ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Riferimento prot. Comune di Fossano n. 22464 del 18/07/2014; Prot. Arpa n. 60277 del 18/07/2014

VP11

FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA
 AMBIENTALE

Redazione	Funzione: collaboratore tecnico Nome: Dott. ssa A. M. Gaggino	Firma: 
Verifica	Funzione: Responsabile S.S. 10.02 Nome: Dott. Maurizio Battezzatore	Firma: 
Approvazione Data: 20/08/14	Funzione: Responsabile S.C. 10 Nome: Dott. Silvio Cagliero	IL DIRIGENTE RESPONSABILE VICARIO Firma:  D.ssa Clelia TENTINDO

Premessa

Oggetto della presente nota è la valutazione della documentazione predisposta dal Comune di Fossano (CN) relativa alla Variante parziale 11 al PRGC, ai fini della verifica di assoggettabilità ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'analisi della documentazione è stata condotta considerando le indicazioni presenti nella DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e i criteri riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 4 del 2008. Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. del PRGC del Comune Fossano, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale.

Valutazione delle caratteristiche del piano

Il Comune di Fossano, conseguentemente alla proposta di PEC n. 63 per la realizzazione di un'area produttiva di nuovo impianto già riconosciute dal PRGC, intende modificare alcuni parametri relativi ad un lotto della nuova area produttiva (lotto 4) normata dalla art. 53 delle NTA. Il progetto di PEC 63 presuppone, per necessità tecniche relativa alla costruzione di una struttura produttiva idonea alla costruzione di macchinari di notevoli dimensioni, la realizzazione di un fabbricato (lotto 4) di altezze superiori rispetto a quanto permesso per l'area (12m).

Lo strumento urbanistico è stato impostato con una doppia soluzione progettuale ovvero:

- altezza massima inferiore o pari a 12m in ossequio alla normativa di piano vigente;
- altezza massima inferiore o pari a 18m condizionatamente all'approvazione della VP11;

Pertanto nella prima fase di approvazione del PEC si dovranno rispettare i parametri determinati dalle Norme di Attuazione del PRGC vigente – quindi relativamente al lotto “4” – si potrà procedere alla procedura “Super-Dia” per l'edificazione su detto lotto secondo le tavole di progetto architettonico allegate al PEC numerate da n. 11 a n. 18 .

Nel caso di approvazione della variante parziale 11 al PRGC vigente con inserimento delle nuove regole edificatorie (altezza e visuale libera), relativamente al lotto “4”, sarà possibile con procedura Super-DIA la presentazione del progetto nel rispetto di detti nuovi parametri secondo il progetto di cui alle tavole dalla n. 21 alla n. 28.

La proposta di PEC 63 presuppone quindi l'approvazione della VP11 con cui si modifica l'art. 53 delle NTA per quanto riguarda le altezze di un fabbricato (lotto4) e l'indice di visuale libera.

	PRGC Vigente	PRGC in Variante
Altezza massima fabbricati	12 m	18m
Indice di visuale libera	0,5	1 m

Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono essere interessate (ex all.1 D.Lgs. 4/08)

L'intervento non ricade in ambiti sottoposti a vincoli paesaggistici o territoriali.

L'area interessata ricade in **III classe di capacità di uso del suolo**. Il PTR recentemente approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte, art. 26, c.1 e 2, riporta che i territori agricoli in classe I e II, ovvero i territori in classe III, qualora i territori in classe I siano assenti o inferiori al 10%, oppure i territori caratterizzati dalla presenza di colture specializzate (disciplinari di denominazione di Origine) sono riconosciuti come vocati allo sviluppo dove non è ammessa la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o per attività ad essa connesse.

La stessa area viene riconosciuta dal PPR (rif. Tavola P4 e art. 37 delle NdA) come morfologia insediativa di tipo m.i.5 – Insediamenti specialistici organizzati per i quali sono previsti i seguenti obiettivi:

- Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
- Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi;

Tra le direttive relative alle aree m.i.5 si legge (art. 37 comma 4 delle NdA del PPR, si legge: (...) "sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree a verde pubblico per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali."

A titolo collaborativo si ricorda che la IR 56/77 come recentemente modificata, precisa all'art. 8, comma 4, che le direttive contenute nei piani territoriali e paesaggistici e nei PTO "esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale", rafforzando con una norma di legge, la valenza della Direttiva definita dall'art. 3 della NdA del PPR.

Considerazioni conclusive

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, e a seguito della Verifica di Assoggettabilità a Vas del PEC 63, si ritiene che la variante in oggetto possa essere esclusa dalla fase di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 4/2008.

Dovranno però essere recepite nelle successive elaborazioni del piano e nelle fasi progettuali di dettaglio le prescrizioni di seguito riportate:

- Si richiede di recepire le linee guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e gli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", quali strumenti di indirizzo per la pianificazione e la progettazione degli interventi di trasformazione del territorio.
- Negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si dovranno prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili. Si ricorda che, in questa materia, la GR, nella seduta del 4.8.2009, ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) relativi, fra l'altro:
 - alla certificazione energetica degli edifici, secondo le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", approvate con Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 26.6.2009;
 - all'installazione di Impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico;
 - tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati nelle zone in Variante dovranno garantire almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D.Lgs. 192/05, come modificato dal D.Lgs. 311/06, dalla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e dalla DCR 98-1247 dell'11/01/2007.

Tutti gli edifici di nuova realizzazione o recupero di edifici esistenti dovranno pertanto attenersi, nella loro progettazione e costruzione, alle suddette prescrizioni, prediligendo comunque costruzioni in elevata classe energetica (A, B).

- Limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza (LED), la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione decorativa/pubblica, l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.
- Rispetto e miglioramento della connettività ecologica locale tramite un'adeguata organizzazione delle aree a verde previste: si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive e arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale, al fine di favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali;
- Individuazione di misure finalizzate a ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna rispetto alla realizzazione di edifici con facciate con ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, modalità costruttiva che risulta essere un'importante causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo; le NTA dovranno prevedere l'utilizzo di soli di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. Al fine di migliorare l'effetto di mitigazione nei confronti dell'avifauna, si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf
- Limitazione delle superfici impermeabilizzate prediligendo materiali drenanti per la formazione del fondo;
- In merito ai rifiuti urbani ed assimilabili dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 32-13426 del 1.03.2010 concernete i "Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani", la quale prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano tra l'altro la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani.
- Per le finalità di risparmio idrico ai sensi dell'art 146 della 152/2006 e l'art 42 comma 6 del Piano di Tutela delle Acque, si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.
- come previsto dall'art. 21 del nuovo PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011, i nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). Di cui al D. lgs 112/1998 ed all'art. 3 della LR 34/2004. A tal proposito si consiglia di seguire le indicazioni riportate nel documento della Regione Piemonte relativo alle "Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)" pubblicato sul 1° Supplemento al B.U.R. n. 31 del 06 agosto 2009. Tale documento si basa sul principio di "sviluppo industriale sostenibile", maturato all'interno di più generali politiche per lo sviluppo sostenibile, il quale ha come obiettivo fondamentale il raggiungimento di elevati standard di qualità degli insediamenti produttivi sotto il profilo territoriale, ambientale, economico e sociale, attraverso l'impiego di strumenti e metodi innovativi atti a favorire la riduzione degli impatti ambientali e l'applicazione di tecnologie pulite.
- Si richiede inoltre di garantire una buona integrazione dell'intervento con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si colloca e di mitigare gli impatti visivi sul paesaggio

realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce tampone), oltre a curare l'integrazione tra il paesaggio e l'edificato proposto attraverso l'accurata composizione architettonica dei manufatti.

Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie.



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail: urp@provincia.cuneo.it

P.E.C.:

protocollo@provincia.cuneo.legal

mail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO**
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445330 – Fax 0171.445650
VM/

-Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
FOSSANO (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: _08.04/3 _

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: : D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Variante Parziale n.11 al PRGC di Fossano.

Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 18.07.2014 con prot. di ric. n. 72451 - a seguito esame della relativa documentazione, per l'espressione del parere di competenza, si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Settore Viabilità:

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene di non dover esprimere considerazioni in merito.

Eventuali, ulteriori, osservazioni potranno essere formulate nel prosieguo dell'iter urbanistico della variante.

Ufficio Protezione Civile:

COMPATIBILITA' CON IL PIANO PROVINCIALE E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza dei rischi naturali ed antropici sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR n.07/2003 e relativi Regolamenti).

Al proposito, si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della LR n.07/2003 "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" n.7/R del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).

In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (*Circolare Regionale 7/LAP/1996 - Classe III*), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora previsto dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che, una volta collaudati, determinino l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

Ufficio Pianificazione:

Verificato il contenuto della Variante, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che lo stesso si possa considerare compatibile.

Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare l'Ufficio Acque sono state eseguite le verifiche congruenti dalle quali è emerso che l'intervento in esame si inserisce in un contesto territoriale interessato dal seguente quadro concessorio della risorsa idrica.

ACQUE SUPERFICIALI

• Uso IDROELETTRICO

Nel Comune in oggetto - nell'area di intervento - non sono presenti impianti idroelettrici attivi o in corso di istruttoria.

Pertanto non si formulano osservazioni in merito all'oggetto.

• Uso IRRIGUO ed altri usi

La proposta di variante al P.R.G. contempla il cambio di destinazione d'uso di una porzione complessiva di mq 7233 a destinazione agricola. Si ritiene che non vi siano ricadute significative.

In fase di rinnovo delle concessioni irrigue, l'Ufficio Acque valuterà l'estensione effettiva dei comprensori alla luce delle destinazioni previste dallo strumento urbanistico comunale, esaminando gli aumenti delle aree riservate all'edilizia ed agli insediamenti produttivi o comunque da ritenersi escluse dalle pratiche agricole, ai fini di ridurre il prelievo consentito dove sono avvenute diminuzioni delle aree irrigate.

ACQUE SOTTERRANEE:

Nella cartografia riportata, nel presente parere, sono evidenziate le captazioni da acque sotterranee censite: sorgenti, pozzi (ad uso diverso dal domestico), trincee drenanti e fontanili.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, è vietata la costruzione di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde, così come identificate dalla D.D. 267 del 4/8/2011 (B.U.R.P. n. 32 del 11/8/2011) e della D.D. n. 900 del 3/12/2012 (B.U.R.P. n. 3 del 17/1/2013).

Si allega un estratto grafico della banca dati della Regione Piemonte (SIRI) concernente l'ambito territoriale interessato alla variante dello strumento urbanistico.

■ Captazioni uso potabile: POZZO	☐ USO LAVAGGIO INERTI
● Captazioni uso potabile: SORGENTE	☐ USO CIVILE
▲ Captazioni uso potabile: PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI	▨ USO ZOOTECNICO
⌚ STAZIONE DI MONITORAGGIO - RETE REGIONALE	☐ USO DOMESTICO
○ FONTANILE	☐ USO POTABILE
↻ RESTITUZIONE AL RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE	▨ USO AGRICOLO
↻ RESTITUZIONE AL RETICOLO IRRIGUO	▨ USO RIQUALIFICAZIONE ENERGIA
■ Pozzo: non definito	☐ USO PRODUZIONE BENI
■ Pozzo: per captazione	☐ USO PISCICOLO
■ Pozzo: solo monitorato	▣ USO ENERGETICO
—●— TRINCEA DRENANTE	----- Canale TRATTO DI GALLERIA
▲ PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI: non definito	——— Canale TRATTO DI CONDOTTA DERIVATIVA
▲ PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI: da corpo idrico naturale	——— Canale
▲ PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI: da corpo idrico artificiale	——— IDROGRAFIA
○ SORGENTE non definita	▨ PARCHI
● SORGENTE PER CAPTAZIONE	▨ Siti Natura 2000: ZPS
● SORGENTE SOLO MONITORATA	▨ Siti Natura 2000: SIC
	▨ Siti Natura 2000: SIR



Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni il Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste, l'Ufficio Energia, l'Ufficio Cave/Vincolo Idrogeologico del Settore Gestione Risorse del Territorio, il Settore Tutela del Territorio.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Luciano Fantino

Referenti della pratica: Dott.ssa Monica Villotta (tel. 0171/445987)
Geom. Valter Ramonda (tel. 0171/445986)



A.S.L. CN1
Azienda Sanitaria Locale
di Cuneo, Mondovì e Savigliano

Sede legale ASL CN 1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)

P.IVA 01128930045

t. 0171.450 111 - f. 0171.18 65 270

protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

📠 (+39) 0171 1865276

💻 sisp@aslcn1.it

Saluzzo,

**Ill.mo Signor
SINDACO
del Comune di FOSSANO
Via Roma n.91
12045 – FOSSANO (CN)**

alla c.a. Responsabile Procedimento di VAS
dott. Flavio BAUDUCCO

Oggetto: Proposta di Variante Parziale n. 11 al PRGC vigente. Verifica Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). **Proponente:** Amministrazione comunale di Fossano. **Procedente:** Servizio Gestione Territorio del Comune di Fossano

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. C-D742/0022464 del 18.07.2014 relativa all'oggetto, registrata a prot. ASLCN1 al n. 70916/A del 18/07/2014, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Il Direttore
Dr. Domenico MONTÙ

AB/ab

Il presente documento è firmato digitalmente e inviato tramite P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

